



Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA
00142 Roma - Via Erminio Spalla 170 c/o Mercato "Grotta Perfetta"
cdqgrottaperfetta@gmail.com
www.cdqgrottaperfetta.it -   CdQ Grotta Perfetta
C.F. 97889420580

STATUTO

COMITATO DI QUARTIERE GROTTA PERFETTA
APRILE 2016

EMENDATO DALL'ASSEMBLEA DEL 14 OTTOBRE 2017
EMENDATO DALL'ASSEMBLEA DEL 29 FEBBRAIO 2020
EMENDATO DALL'ASSEMBLEA DELL'8 NOVEMBRE 2025



Articolo 1 **(IL TERRITORIO DI INTERESSE)**

Il territorio entro il quale il Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA (in appresso per brevità chiamato semplicemente "Comitato") eserciterà la propria azione e le finalità di cui all'Articolo 4 del presente Statuto, è definito nei territori siti nel Comune di Roma – Municipio VIII, denominati Il Sogno, Rinnovamento, Roma 70, Grottone, Fotografia e i comprensori di Via Fulvio Bernardini, Via Erminio Spalla, Tor Carbone Ex Dazio. La definizione geografica è raffigurata dalla planimetria allegata (Allegato n.1) al presente Statuto.

Articolo 2 **(LA SEDE)**

La sede del Comitato è in Roma, Via Erminio Spalla 170, presso la sede del Mercato Rionale "Grotta Perfetta". L'ubicazione della sede potrà essere cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 **(SCOPO E PRINCIPI)**

1. Il Comitato è espressione della comunità di cittadini che abitano e/o operano sul territorio di cui all'Articolo 1. Esso si propone finalità volte a tutelare, salvaguardare, valorizzare, rendere più dignitoso e vivibile il territorio, curando gli interessi legittimi di tutti i cittadini rappresentati, promuovendo valori di solidarietà, associativi, culturali, sociali e adoperandosi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza pubblica.
2. Il Comitato ha natura democratica, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e si basa sulla partecipazione attiva, volontaria e a titolo gratuito, di tutti i cittadini maggiorenni rappresentati, uomini e donne, che condividono i principi, le finalità e gli obiettivi previsti nello Statuto e si impegnano a rispettarne i dettami.
3. Tutte le cariche e i ruoli menzionati nel presente Statuto sono da intendersi esercitati in maniera volontaria e non comportano alcun emolumento, di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma.
4. Il Comitato vuole essere luogo partecipato ove si esercita appieno la democrazia, e dove si raccolgono le istanze della collettività, verificandone la fondatezza e stabilendone le priorità.
5. Il Comitato promuove, nei confronti delle Istituzioni pubbliche o private, tutte le iniziative a carattere sociale e culturale ritenute utili e necessarie al perseguimento delle finalità statutarie.
6. Il Comitato opera in contatto e in collaborazione, laddove necessario, con i Comitati dei quartieri limitrofi o con realtà, costituite o che si costituiranno, operanti nel territorio stesso, nonché con le Istituzioni pubbliche e private.
7. Il Comitato ritiene fondamentale la partecipazione, pertanto utilizzerà tutti i mezzi idonei a tale scopo, ordinari e tecnologici, per informare i cittadini dei territori interessati sulle iniziative da intraprendere o già intraprese e sulle attività effettivamente svolte dal Comitato stesso.

Articolo 4 **(FINALITÀ E FUNZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE)**

Il "Comitato di Quartiere GROTTA PERFETTA" ha come scopo principale la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutti i cittadini rappresentati.

Il Comitato di Quartiere svolge le seguenti funzioni di:

- 1) approfondimento dei problemi e delle criticità allo scopo di individuare le soluzioni possibili in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sportivi, socio-sanitari, culturali e della mobilità, promuovendo iniziative anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio;
- 2) contatto e comunicazione con i cittadini, di raccolta e recepimento delle istanze dei cittadini, favorendo tutte le iniziative di incontro e scambio di informazioni sulla vita del territorio, sulle iniziative da intraprendere e sulle attività realizzate dal Comitato;
- 3) promozione di attività di consultazione partecipativa con il Municipio in ordine alle iniziative di cui al punto 1;
- 4) promozione di convegni, mostre, rassegne, incontri, spettacoli, manifestazioni e qualsiasi altra attività di aggregazione sociale per la collettività anche in collaborazione con altri organismi associativi presenti sul territorio.



Articolo 5 **(GLI ORGANI DIRETTIVI DEL COMITATO DI QUARTIERE)**

Gli organi del Comitato di Quartiere sono:

1. l'Assemblea Generale della Cittadinanza, di cui all'Articolo 6;
2. il Consiglio Direttivo, di cui all'Articolo 7;
3. il Presidente, di cui all'Articolo 12;
4. il Vice Presidente, di cui all'Articolo 13;
5. il Segretario Tesoriere, di cui all'Articolo 14;
6. le Commissioni, di cui all'Articolo 16.

Articolo 6 **(L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CITTADINANZA)**

1. L'Assemblea Generale della Cittadinanza è organo di indirizzo del Comitato.
2. Si riunisce una volta l'anno in via ordinaria su convocazione indetta dal Consiglio Direttivo o in via straordinaria su istanza di almeno **50** cittadini del Comitato di Quartiere Grotta Perfetta.
3. All'Assemblea è riservata la modifica dello Statuto e del Regolamento Elettorale.
4. La convocazione viene effettuata a cura del Presidente con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata e resa pubblica con i mezzi di comunicazione disponibili.
5. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti.
6. Dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea Generale viene redatto apposito verbale trascritto e custodito a cura del Segretario Tesoriere.

Articolo 7 **(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

1. Il Consiglio Direttivo (in appresso per brevità chiamato semplicemente "Consiglio") è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere a cui spetta, ferme restando le finalità di cui all'Articolo 4 dello Statuto, l'attuazione delle delibere formulate anche dalle Commissioni.
2. Il Consiglio si compone di 11 (undici) membri eletti con pubblico voto secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni, allegato al presente Statuto (Allegato n. 2).
3. Il Consiglio dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio, entro i primi 15 (quindici) giorni dell'ultimo trimestre del triennio di durata in carica, deve fissare la data di nuove elezioni, che devono tenersi entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato.
5. Il Consiglio deve dare comunicazione alla cittadinanza della data delle nuove elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.
6. Gli incarichi, non retribuiti, di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario Tesoriere, di Coordinatore e di membro di Commissione, sono incompatibili con qualsiasi incarico politico, impiego, incarico, ufficio e mandato pubblico a livello dirigenziale.
7. Sono altresì incompatibili con detti incarichi tutte le figure private e/o aziendali che, per l'attività esercitata e gli interessi privati e/o pubblici di cui sono portatori - pur se ritenuti legittimi e non contrari alle leggi e disposizioni tempo per tempo vigenti - si trovino o si possano trovare in conflitto di interesse diretto e o indiretto con le finalità perseguite dal Comitato.
8. Il Consigliere assente nell'arco di un anno solare a tre riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo, o che nel frattempo abbia spostato la residenza in altro quartiere, decade dalla carica e ad esso subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti nel comprensorio di appartenenza. **(segue capoverso eliminato perché ripetitivo).**
9. Qualora, a causa di dimissioni o cessazione da parte di un Consigliere eletto, non risultassero esserci candidati subentranti - tra i non eletti per numero di preferenze - il Consiglio Direttivo provvederà mediante maggioranza assoluta alla nomina per cooptazione del nuovo Consigliere tra i volontari più attivi.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo si intendono validamente costituite con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Consiglieri. In mancanza del numero previsto, il Presidente provvederà ad indire nuovamente la riunione, conservando il verbale relativo. **Dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà diffusa, mediante pubblicazione sul sito del Comitato, la sintesi puntuale ed esaustiva delle delibere di volta in volta adottate dal Consiglio Direttivo medesimo.**



11. Il Consigliere che si sia reso responsabile di comportamenti in contrasto con i regolamenti e le leggi vigenti nonché con i principi Statutari del Comitato, potrà essere escluso su delibera del Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere entro il 31 marzo apposita relazione delle attività svolte nell'anno solare precedente.

Articolo 8

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare su tutte le questioni attinenti all'attività del Comitato di Quartiere. In particolare provvede:

1. alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario Tesoriere;
2. **alla ratifica della designazione dei Coordinatori di Commissione operata dai componenti delle Commissioni stesse, nonché alla ratifica delle Linee Guida annuali presentate al Consiglio Direttivo dai Coordinatori di Commissione;**
3. **all'attribuzione, anche a non Consiglieri, di incarichi specifici per progetti/iniziative che per loro caratteristiche e complessità necessitano di approfondita conoscenza. I soggetti incaricati relazioneranno al Consiglio Direttivo sull'espletamento degli incarichi loro affidati;**
4. allo scioglimento di Commissioni esistenti e alla formazione di nuove Commissioni;
5. alla nomina del Responsabile Comunicazione del Comitato di Quartiere, nonché all'approvazione del Regolamento che ne disciplina le funzioni e le attività;
6. all'approvazione delle fonti di finanziamento;
7. all'approvazione del rendiconto consuntivo di ogni anno solare e all'impiego del residuo attivo della gestione, ad esclusione della distribuzione diretta o indiretta tra i componenti degli organi di cui all'Articolo 5;
8. all'approvazione di eventuali spese straordinarie;
9. alla esclusione di eventuali consiglieri assenti nell'arco di un anno solare a tre riunioni ordinarie consecutive, trasferiti o per qualsiasi motivo impediti, e alla loro sostituzione con i primi non eletti;
10. a cambiare la sede del Comitato di Quartiere;
11. alla discussione e all'approvazione o meno delle proposte avanzate dai singoli membri del Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità del Comitato;
12. a stabilire la data delle nuove elezioni del triennio di esercizio;
13. a stabilire i giorni e gli orari per la raccolta delle candidature;
14. a nominare la Commissione Elettorale;
15. a sciogliere il Comitato di Quartiere per raggiungimento o impossibilità di raggiungimento delle finalità costitutive stesse;
16. a deliberare in merito alla richiesta, da parte di altri quartieri o località limitrofe, di entrare a far parte del territorio di riferimento del Comitato.

Articolo 9

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente presso la Sede del Comitato o altrove, oltre che per ottemperare a quanto previsto dall'Articolo 5 anche per verificare le attività svolte e programmate e per valutarne i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi indicati dall'Assemblea Generale.
2. Il Presidente è tenuto a convocare, anche a mezzo di posta elettronica, i singoli Consiglieri comunicando loro ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo, oltre che trimestralmente, può essere convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno il 50% più 1 (uno) dei Consiglieri.
4. Delle deliberazioni del Consiglio si redige un verbale, trascritto nel registro tenuto dal Segretario Tesoriere.

Articolo 10

(I CONSIGLIERI)

Ciascun Consigliere dura in carica 3 (tre) anni e potrà partecipare alle elezioni per il successivo Consiglio. Rappresenta tutto il territorio ricompreso nel l'ambito di cui all'art.1. Presta la propria attività a titolo gratuito,



rendendosi disponibile all'incontro con i cittadini per raccogliere istanze, proposte e informazioni da trasmettere al Consiglio.

Articolo 11

(COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI)

- 1)** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. In mancanza del numero previsto si provvederà, ai sensi dell'art. 7.10, ad una nuova convocazione.
- 2)** Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice degli intervenuti. Nel caso di votazioni con esito pari, al Presidente viene attribuito voto doppio.
- 3)** Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario Tesoriere, del Responsabile Comunicazione nonché la ratifica e la revoca dei Coordinatori di Commissione, devono essere sempre prese a maggioranza dei Consiglieri, presente il Consiglio nella interezza dei suoi componenti in carica.

Articolo 12

(IL PRESIDENTE)

- 1.** Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.
- 2.** È scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo nomina a maggioranza dei voti.
- 3.** Il Presidente può essere revocato in ogni momento, con la stessa maggioranza prevista per eleggerlo, dal Consiglio Direttivo, che provvederà a nominare il nuovo Presidente.
- 4.** **In caso di dimissioni volontarie del Presidente, aventi la caratteristica della irrevocabilità, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Presidente all'interno del Consiglio stesso. Il Presidente presenterà formalmente le proprie dimissioni al Consiglio Direttivo, il quale in una seduta straordinaria appositamente convocata, dopo eventuale relativa discussione ne prenderà atto. Successivamente avrà inizio la procedura per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente dimissionario dovrà continuare ad assolvere ai suoi obblighi e responsabilità, oltre a tutti gli atti di ordinaria amministrazione, e resterà in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.**
- 5.** Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo fissando data, luogo e ordine del giorno della riunione.
- 6.** Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea della Cittadinanza. La prima riunione del Consiglio Direttivo eletto è convocata e presieduta dal Consigliere che ha ricevuto più voti nelle elezioni.
- 7.** Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, ne ha la rappresentanza legale, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea della Cittadinanza, autorizza le spese e firma, congiuntamente con il Segretario Tesoriere, le quietanze e le disposizioni di pagamento, le quietanze di incasso e, in genere, tutta la documentazione avente rilevanza economico - fiscale e/o che comporti impegni di spesa a carico del Comitato. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia comporterà responsabilità personale nell'assunzione delle obbligazioni.

Articolo 13

(IL VICE PRESIDENTE)

- 1.** Il Vice Presidente dura in carica 3 (tre) anni.
- 2.** È scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo nomina a maggioranza dei voti.
- 3.** Il Vice Presidente può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo con la stessa maggioranza prevista per eleggerlo.
- 4.** Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni e attribuzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

Articolo 14

(IL SEGRETARIO TESORIERE)

- 1.** Il Segretario Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni.
- 2.** È scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo nomina a maggioranza dei voti.



3. Il Segretario Tesoriere può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo con la stessa maggioranza prevista per eleggerlo.
4. Il Segretario Tesoriere redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale della Cittadinanza e ne custodisce il Registro.
5. Annualmente predispone il rendiconto consuntivo e preventivo dell'esercizio trascorso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.
6. Firma, congiuntamente con il Presidente, le quietanze e le disposizioni di pagamento, le quietanze di incasso e in genere tutta la documentazione avente rilevanza economico - fiscale e/o che comporti impegni di spesa a carico del Comitato. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia comporterà responsabilità personale nell'assunzione delle obbligazioni.
7. Custodisce le disponibilità finanziarie e i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità e presenta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria.

Articolo 15

(L'ORGANO UFFICIALE DEL COMITATO DI QUARTIERE)

1. L'Organo ufficiale del Comitato di Quartiere è il foglio informativo, che verrà diffuso per via materiale e telematica sul sito ufficiale internet e sui principali social che verranno attivati. Tali fonti informative sono finanziate con le risorse proprie del Comitato di Quartiere.
2. Il Consiglio Direttivo provvede, così come previsto al precedente Art. 8, alla nomina del Responsabile Comunicazioni del Comitato di Quartiere.
3. Al Responsabile Comunicazione – sulla scorta delle linee guida approvate dal Consiglio Direttivo – è attribuita la gestione e la manutenzione del sito del Comitato, nonché la diffusione - mediante pubblicazione sul sito – delle informazioni relative alle attività e iniziative in corso e a quelle programmate, dei Verbali **(con le modalità previste al precedente Art. 7.10)**, degli atti ufficiali degli Organi del Comitato e di tutte le informazioni ritenute necessarie per garantire alla cittadinanza una informazione puntuale, trasparente e partecipativa.
4. Il Responsabile Comunicazione dovrà attenersi all'apposito Regolamento Operativo di cui all'art. 8.5, redatto dal Consiglio Direttivo.
5. Il Responsabile Comunicazione potrà essere coadiuvato da altri soggetti.
6. L'attività informativa è aperta al contributo di tutti i cittadini con le modalità previste dal Regolamento che la disciplina.

Articolo 16

(LE COMMISSIONI)

1. **I componenti di ciascuna Commissione provvedono a designare, con votazione a maggioranza, il proprio Coordinatore, che rappresenta la Commissione in seno al Consiglio Direttivo. Tale designazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, come previsto all'Art. 8.2.**
2. L'organizzazione funzionale delle Commissioni viene rimandata all'apposito Regolamento delle Commissioni.
3. Possono, a titolo gratuito, far parte delle Commissioni tutti i cittadini maggiorenni residenti nel quartiere, esperti e/o tecnici o semplici volontari o sostenitori, anche esterni al Consiglio Direttivo. I componenti di una Commissione possono partecipare a più Commissioni senza limiti di Consiliature.
4. Il Coordinatore di Commissione organizza e coordina i lavori nell'ambito della delega ricevuta dalla Commissione, e ne comunica i risultati al Consiglio Direttivo, avanzando proposte sullo stato e sul prosieguo delle attività.
5. Il Coordinatore assicura informativa e comunicazione costante sulla attività della Commissione. **Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente, laddove sia presente nell'ordine del giorno materia attinente all'attività della propria Commissione, con diritto di voto (se non consigliere) sulle eventuali deliberazioni riguardanti la Commissione stessa**
6. La durata delle Commissioni coincide con quella della Consiliatura. E' previsto, su delibera del Consiglio Direttivo, il mantenimento di una Commissione al fine di garantire per un periodo di tempo determinato la conclusione dei lavori riferiti alle attività promosse e ancora in corso.



7. Possono essere costituite dal Consiglio Direttivo nuove commissioni che nel tempo si rendessero necessarie per gestire e far fronte a specifiche e contingenti problematiche che dovessero emergere durante l'attività del Comitato.

Articolo 17
(FINANZIAMENTO)

1. Il Comitato di Quartiere non ha fini di lucro e si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, le donazioni e i lasciti.

2. Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività, manifestazioni o campagne finalizzate alla raccolta dei fondi necessari per:

- specifiche iniziative straordinarie che necessitino di apposito stanziamento;
- la gestione ordinaria del Comitato di Quartiere.

Articolo 18
(SCIOGLIMENTO)

Il Comitato si scioglie su delibera di una Assemblea della Cittadinanza appositamente convocata e con tale argomento all'unico punto dell'Ordine del Giorno. Il patrimonio del Comitato, laddove esista al momento dello scioglimento, verrà destinato a scopi benefici opportunamente individuati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19
(INFORMAZIONI SULLO STATUTO)

Copia del presente Statuto ed eventuali modifiche, con allegato il Regolamento per le Elezioni ed eventuali modifiche, verrà trasmessa al Presidente dell'VIII° Municipio e diffuso alla cittadinanza.

Articolo 20
(RINVIO ALLA LEGGE)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.